



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee.

Repertorio n. 55/0 del 20 settembre 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 20 settembre 2007

VISTO lo schema di decreto legislativo correttivo della parte prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 luglio 2007, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, trasmesso a questa Conferenza dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 1° agosto 2007;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia ambientale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 settembre 2007, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, che sostituisce e integra il richiamato schema di decreto già approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2007, trasmesso a questa Conferenza dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 17 settembre 2007, per i fini del parere da parte di questa Conferenza;

VISTO l'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che prevede che i decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale siano adottati sentito il parere di questa Conferenza;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 19 settembre 2007 i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno presentato un primo documento di

4
RR 6



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

osservazioni ed un secondo documento di proposte emendative, in gran parte ritenute accoglibili dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza:

* Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

- ha espresso parere favorevole sulla prima parte del decreto;
- ha presentato altresì una serie di proposte emendative (allegato 1), sulla parte seconda (dove le proposte considerate non accoglibili in sede tecnica sono state accorpate in una nota – alleg. 1-subA) e sulle parti terza e quarta (dove le proposte considerate non accoglibili in sede tecnica sono state accorpate in una seconda nota – alleg. 1-sub B), condizionando il parere favorevole al loro accoglimento;
- ha chiesto di rinviare ad un atto successivo il coordinamento della procedura VIA con la procedura VAS;

* il Presidente dell'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative presentate (allegato 2);

* il Presidente dell'UPI ha altresì espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative presentate (allegato 3), evidenziando l'importanza per le Province delle proposte emendative riguardanti l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (cosiddetta addizionale provinciale al tributo ambientale);

* il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, responsabile delle politiche ambientali dell'UPI, ha altresì evidenziato le proposte emendative dell'UPI riguardanti la personalità giuridica dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) e l'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

* il Presidente dell'UNCEM ha espresso parere favorevole;

* il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, osservando che nel lavoro tecnico fatto sono state accolte sostanzialmente quasi tutte le richieste fondamentali delle Regioni, ha accolto la richiesta di inserire nel decreto legislativo in esame la previsione di un regolamento, da concordarsi in Conferenza Unificata, concernente il coordinamento della procedura VIA con la procedura VAS;

* l'Assessore all'ambiente della Regione Calabria, Coordinatore della Commissione interregionale per l'ambiente e la protezione civile, su richiesta del Sottosegretario allo sviluppo economico, ha espresso disponibilità a riconsiderare la proposta emendativa delle Regioni riguardante l'articolo 29, comma 1, e a riconsiderare la formulazione della proposta emendativa concernente l'articolo 26, comma 2, del decreto in esame;

#

RR G



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

* il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ha evidenziato l'impegno del Governo ad accogliere sia le richieste emendative dell'UPI riguardanti la personalità giuridica dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), sia quelle concernenti l'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia ambientale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 settembre 2007, a condizione che vengano accolte le proposte emendative presentate (allegati 1, 2 e 3).

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On. Prof. Linda Lanzillotta

LR RR G



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI
CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO 3 APRILE 2006 N. 152 RECANTE
NORME IN MATERIA AMBIENTALE – Parti prima, seconda, terza e quarta
Approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre 2007**

Punto 14bis) Elenco A Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, esprime parere favorevole sullo schema di "Decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale", approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre 2007, condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative oltre a quelle contenute nel documento presentato nella seduta della Conferenza Unificata del 29 marzo 2007 allegato al presente atto:

SULLA PARTE SECONDA

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1), COMMA 2 DELLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO CORRETTIVO DELLA PARTE PRIMA E SECONDA DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA
AMBIENTALE**

Articolo 5 - (Definizioni)

- 1) Comma 1, lettera m), eliminare la parola "sostanziale"
- 2) **Comma 1**, lett t), aggiungere nella lettera t), alla 2° riga, dopo la parola "amministrazioni", quanto segue: "e gli enti pubblici", in quanto potrebbero essere chiamate, ad es., le Autorità di bacino.
- 3) **Comma 1**, lettera q, sostituire come segue: "autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti."

Articolo 6 - (Oggetto della disciplina)

- 4) **Comma 2**, lett a), sostituire la parola "VI" con la seguente "IV".
- 5) **Comma 3**, lettera c) cancellare da "non elencati" a "presente decreto"

Motivazione: per dare un'interpretazione estensiva al termine "progetti" indicato genericamente nella Direttiva.

- 6) **Comma 9** dopo le parole: "un incremento", eliminare le parole: "o decremento delle soglie di cui all'allegato IV" e dopo le parole: "trenta per cento", inserire le parole: "o un decremento delle soglie di cui all'allegato IV"

Motivazione: l'emendamento consente alle Regioni di applicare misure più restrittive a tutela dell'ambiente in aree predeterminate.

- 7) **Comma 9**, nel secondo periodo, eliminare "Sempre" e dopo le parole "ai progetti di cui all'allegato IV" aggiungere "qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette,"

Motivazione: Necessario per tener conto dell'atto di indirizzo e coordinamento (vedi art. 10, comma 3, dpr 12.04.96), evitando fraintendimenti: la possibilità di definire criteri e/o condizioni di esclusione dalla procedura non può valere per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in area protetta, in quanto "obbligatoriamente" sottoposti a valutazione.

Articolo 7 (Le competenze)

- 8) Comma 2: inserire dopo la dicitura "in sede regionale" la dicitura ",secondo le disposizioni delle leggi regionali,"
- 9) Comma 4: inserire dopo la dicitura "in sede regionale" la dicitura ",secondo le disposizioni delle leggi regionali,"
- 10) Comma 7, lettera a) sostituire le parole: "province e comuni", con le parole: "enti locali territoriali"
- 11) proposta di comma aggiuntivo (9):
"9. Previe specifiche intese tra il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare ed una o più Regioni, la competenza in materia di VAS o di VIA relativamente a piani e programmi, la cui approvazione compete ad organi dello Stato, ed a progetti di cui all'allegato II al presente decreto, può essere attribuita alla Regione interessata."

Articolo 9- (Norme procedurali generali)

- 12) **Comma 1**, sostituire le parole "previsti dagli articoli 7 e seguenti", con le parole: "di cui agli articoli da 7 a 10".
- 13) **Comma 4** aggiuntivo, in sostituzione dell'art. 22, comma 6 (vedi emendamento n. 38):
"4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia".

Motivazione: è necessario correlare il principio dell'accesso agli atti con il diritto alla riservatezza, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia, prevedendo la possibilità da parte del proponente di esercitare tale diritto anche con riferimento agli elaborati predisposti per la verifica di assoggettabilità e la

definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, diversamente da quanto previsto dall'art. 22, comma 6, che prevede tale diritto unicamente con riferimento agli elaborati presentati per la valutazione. (vedi emendamento n. 32 di soppressione dell'art. 22, comma 6).

Articolo 10 - (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)

- 14) **Commi 1 e 2**, sostituire le parole: "autorizzazione unica ambientale" al comma 1 e le parole "autorizzazione unica integrata" e "autorizzazione unica ambientale" al comma 2, con le parole: "autorizzazione integrata ambientale";

Motivazione: allineamento con la denominazione corretta dell'autorizzazione di cui al d.lgs. 59/2005 che è "autorizzazione integrata ambientale"

- 15) **Comma 3**, dopo la dicitura "la valutazione dell'autorità competente dovrà essere estesa alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza" la dicitura "oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza".

Articolo 13 - (Redazione del rapporto ambientale)

- 16) **Comma 5**, dopo il punto finale aggiungere:

"La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale devono essere altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato che devono avere l'opportunità di esprimersi."

Motivazione: Questa modifica è necessaria per un corretto recepimento della Direttiva 2001/42/CE che prevede la fattispecie ed in quanto manca la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato (previsto nelle definizioni).

Articolo 16 - (Decisione)

- 17) Aggiungere il seguente nuovo **comma 2**: "2. L'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma elabora una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale redatto e del parere motivato e degli esiti delle consultazioni svolte, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate."

Motivazione: l'emendamento è necessario per un corretto recepimento della Direttiva 2001/42/CE

Non è chiaro quale sia il documento che sancisce l'esito della valutazione. Dall'articolo 14 si evince che tale documento è la dichiarazione di sintesi. Questo documento pertanto acquisisce una grande importanza e quindi non può essere introdotto in modo "implicito" come documentazione da fornire nell'informazione al pubblico sulla decisione.

Articolo 17 - (Informazione sulla decisione)

- 18) **Comma 1**, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) la dichiarazione di sintesi di cui all'art. 13, comma 2;"

Motivazione dell'emendamento: L'articolo viene decurtato della parte trasferita all'art. 16, comma 2, con l'emendamento n. 28 precedentemente proposto

Articolo 18 (Monitoraggio)

- 19) **Comma 1**: eliminare le parole: "avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali" e aggiungere dopo le parole: "le opportune misure correttive", le parole: "; il monitoraggio è effettuato, anche, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali";
- 20) Aggiungere un nuovo **comma 1 bis** che recita: "1. Bis) Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del sistema di monitoraggio."

Articolo 20 - (Verifica di assoggettabilità)

- 21) **Comma 5**, eliminare le parole: "o non costituisca modifica sostanziale".

Motivazione: la sottoposizione a VIA delle modifiche di opere esistenti è già disciplinata:

- dall'art. 6, comma 6, lettera a), con riferimento alla categoria progettuale n. 19 dell'allegato II, per i progetti di competenza dello Stato, e con riferimento alla categoria progettuale lettera ag) dell'allegato III, per i progetti di competenza delle Regioni;
- dall'art. 6, comma 7, lettera b), per i progetti di competenza dello Stato, con riferimento alle categorie progettuali dell'allegato II;
- dall'art. 6, comma 7, lettera c), per i progetti di competenza delle Regioni, con riferimento alla categoria progettuale n. 8, lettera t), dell'allegato IV.

Articolo 21 - (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

- 22) **Comma 2**, eliminare le parole: "e, qualora tali elementi non sussistano, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione di progetto definitivo, i necessari atti di consenso,".

Motivazione: tale adempimento, posto in capo all'autorità competente, sarebbe possibile unicamente a seguito dell'indizione di una conferenza di servizi in cui tutti i soggetti titolari del rilascio di atti autorizzativi comunque denominati si esprimono formalmente in merito (il comma 1, viceversa, prevede la consultazione soltanto dei soggetti competenti in materia ambientale).

- 23) **Comma 2**, alla fine eliminare le parole "la suddetta autorità" in quanto evidente refuso.

Articolo 22 - (Studio di impatto ambientale)

- 24) **Comma 2**, sostituire la parola "V" con la seguente: "VII".

- 25) **Comma 3**, dopo la lettera d) aggiungere la seguente nuova lettera e): "e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio".

Motivazione: Affinché l'autorità competente non predisponga il piano di monitoraggio, ma si limiti a valutarlo come avviene per la VAS.

- 26) **Comma 6**, eliminare il comma 6, sostituito e generalizzato a tutta la VIA dall'art. 9, comma 4, il cui inserimento è stato proposto con l'emendamento n. 22;

Motivazione: è necessario correlare il principio dell'accesso agli atti con il diritto alla riservatezza, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia, prevedendo la possibilità da parte del proponente di esercitare tale diritto anche con riferimento agli elaborati predisposti per la verifica

di assoggettabilità e la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, diversamente da quanto previsto dall'art. 22, comma 6, che prevede tale diritto unicamente con riferimento agli elaborati presentati per la valutazione.

Articolo 23 (Presentazione dell'istanza)

27) Comma 4: Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Entro trenta giorni, l'autorità competente verifica la completezza formale della documentazione. Qualora questa risulti incompleta, l'autorità competente indica gli elementi mancanti. In tal caso il procedimento si intende interrotto ed esso può essere riattivato, a seguito della presentazione della documentazione completa, tramite un nuovo deposito ai sensi del comma 3 ed un nuovo avvio della consultazione di cui all'articolo 24."

Articolo 24 (Consultazione)

28) Comma 6, dopo le parole "la consultazione avvenga" inserire la seguente parola "anche".

Motivazione: l'inchiesta pubblica può essere considerata esclusivamente come un forma di consultazione aggiuntiva e non sostitutiva delle altre forme previste.

29) Comma 4: dopo "chiunque" eliminare "abbia interesse"

30) Comma 10, sostituire la dicitura "tutta la documentazione istruttoria predisposta" con: "almeno la sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale"

Motivazione: l'emendamento serve a rendere obbligatoria almeno la pubblicazione della sintesi non tecnica, lasciando libere le singole autorità competenti di provvedere con ulteriori pubblicazioni, in considerazione del fatto che non tutti i siti web possono essere in grado di reggere a carichi di documentazione spesso enormi.

Articolo 25 (Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)

31) Comma 3:

- sostituire le parole "l'autorità competente, al fine di acquisirne le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, al Ministero per i beni e le attività culturali ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale" con le seguenti:

"il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati"; e, dopo le parole: "comunque denominati in materia ambientale", inserire le parole: "e per i progetti sottoposti a VIA di competenza dello Stato, il proponente trasmette l'istanza completa di allegati al Ministero per i beni e le attività culturali";

Motivazione: L'emendamento persegue un duplice scopo: da una parte accelerare e rendere più efficaci i tempi del procedimento, evitando una duplice spedizione degli elaborati; dall'altra rendere obbligatorio la trasmissione degli elaborati al Ministero per i beni e le attività culturali solo nel caso in cui esso abbia una competenza aggiuntiva da esprimere, cioè il concerto sul provvedimento di VIA per i progetti di competenza statale, mentre negli altri casi la competenza di tale ministero è coperta dalla parte iniziale dell'emendamento.

Articolo 26 - (Decisione)

32) Comma 2:

- nel primo periodo, dopo la parola "implica" inserire le seguenti:
"per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale,";
- dopo "Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni" inserire "vigenti in sede regionale";

Articolo 28 - (Monitoraggio)

33) Comma 1: Inserire dopo "il monitoraggio assicura," la parola "anche"

Articolo 29 - (Controlli e sanzioni)

34) Comma 1: sostituire le parole "annullabile per violazione di legge." con la seguente: "nulli."

Motivazione: L'emendamento ha l'obiettivo di assicurare maggiore certezza del diritto e, quindi, un minore numero di atti della pubblica amministrazione ed un minore rischio di contenzioso giudiziario, essendo sempre possibile l'annullabilità di un provvedimento per violazione di legge

35) Comma 2: sostituire la parola "vigila" con le parole "esercita il controllo"

36) Comma 2, ultimo capoverso: sostituire "si avvale" con la dicitura "può avvalersi"

37) Inserire un comma 2 bis come segue: "In sede statale si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Le regioni e le province autonome disciplinano con proprie norme i controlli e le sanzioni.

Articolo 31 (Impatti ambientali interregionali)

38) Comma 1: dopo le parole " Nel caso" inserire le seguenti: "di piani e programmi soggetti a VAS e"

39) Comma 2, dopo le parole " Nel caso" inserire le seguenti: "di piani e programmi soggetti a VAS e"

Articolo 35 - (Norme tecniche, organizzative e integrative)

40) Comma 8, dopo "il sistema di monitoraggio, su base regionale," inserire "anche con le"

Articolo 36 (Disposizioni transitorie e finali)

41) Comma 1: sostituire "entro sei mesi" con la dicitura "entro dodici mesi" e dopo "in mancanza di norme vigenti" inserire la parola "regionali"

42) Inserire un nuovo **comma 2 bis**: "2.bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti". *Occorre di conseguenza eliminare dal testo il riferimento alle Province autonome nei seguenti articoli:*



- a. articolo 17, comma 1;
- b. articolo 20, comma 2
- c. articolo 27,
- d. articolo 35, comma 4
- e. articolo 36, commi 1 e 2

43) Inserire un **comma 3** come segue:

“3. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.”.

Motivazione: generalizzazione della disposizione transitoria di salvaguardia a tutte le procedure di VIA e di VAS.

EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DELLA PARTE PRIMA E SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Con riferimento agli allegati allo schema di d.lgs. in oggetto, sostitutivi degli allegati da I a V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, si propongono i seguenti emendamenti:

Allegato II

44) Punto 2), sopprimere il terzo trattino: “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza di concessione pari o superiore a 20 MW”

Motivazione: tenendo conto dei principi di cui all’art. 71 del d.lgs. 112/1998, la competenza in materia di VIA deve essere regionale in quanto le autorizzazioni inerenti tali impianti sono di competenza regionale

45) Punto 10), sopprimere il quarto trattino: “parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o regionali o facenti parte dei siti UNESCO”

Motivazione: tenendo conto dei principi di cui all’art. 71 del d.lgs. 112/1998, la competenza in materia di VIA deve essere regionale in quanto le autorizzazioni inerenti tali impianti sono di competenza regionale

46) Sopprimere il punto n. 12), inerente: “Porti turistici e da diporto classificati d’interesse nazionale ai sensi del DPCM 21 dicembre 1995”

Motivazione: tenendo conto dei principi di cui all’art. 71 del d.lgs. 112/1998, la competenza in materia di VIA deve essere regionale in quanto le autorizzazioni inerenti tali impianti sono di competenza regionale

Allegato III

47) Lettera m), sostituire le parole: “di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9” con le parole: “di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1”.

Motivazione: riallineamento alle disposizioni dell'allegato I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. inerenti gli impianti di smaltimento (e recupero) di rifiuti.

Infatti, gli impianti di smaltimento (da leggersi “e recupero” secondo la sentenza della corte) di rifiuti pericolosi considerati dalla categoria Allegato I, n. 9 della direttiva, per i quali è disposta la valutazione obbligatoria senza limiti stabiliti con soglia, sono relativi unicamente a quelli che effettuano smaltimento (e recupero) mediante:

- *Incenerimento (D10, D11 e R1)*
- *Trattamento chimico (di cui all'operazione di smaltimento D9)*
- *Interramento (D1 e D5)*

Inoltre, attualmente, le operazioni di smaltimento di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono già comprese senza soglia nella successiva lettera aa), già inserita in allegato A dell'Atto di indirizzo dallo Stato italiano. Conseguentemente, con l'emendamento si propone di suddividere la previsione attuale in due categorie sottoposte l'una a valutazione, l'altra a verifica (vedi emendamento n. 56 inerente l'aggiunta di una nuova categoria z.a all'allegato IV), limitando l'ambito di sottoposizione a valutazione a quanto espressamente previsto dalla direttiva europea.

48) Lettera n), sostituire le parole: “di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9”, con le parole: “di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1”.

Motivazione: riallineamento alle disposizioni dell'allegato I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. inerenti gli impianti di smaltimento (e recupero) di rifiuti.

Infatti, gli impianti di smaltimento (da leggersi “e recupero” secondo la sentenza della corte) di rifiuti non pericolosi considerati dalla categoria Allegato I, n. 10 della direttiva, per i quali è disposta la valutazione obbligatoria con limite di soglia, sono relativi unicamente a quelli che effettuano smaltimento (e recupero) mediante:

- *Incenerimento (D10, D11 e R1)*
- *Trattamento chimico (di cui all'operazione di smaltimento D9)*

Conseguentemente, si propone di suddividere la previsione attuale in due categorie sottoposte l'una a valutazione, l'altra a verifica (vedi emendamento n. 56 inerente l'aggiunta di una nuova categoria z.b all'allegato IV), limitando l'ambito di sottoposizione a valutazione a quanto espressamente previsto dalla direttiva.

Allegato IV

49) Punto 2 – Industria energetica ed estrattiva, **lettera c)**, dopo le parole “acqua calda” aggiungere le parole: “, che occupano una superficie superiore a 500 m², esclusi gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);”.

Motivazione: estensione della deroga prevista dal decreto 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”, fuori dalle aree naturali protette, agli impianti fotovoltaici non integrati che occupano una superficie inferiore o uguale a 500 m² (gli impianti fotovoltaici integrati, totalmente o parzialmente, sono già esclusi senza alcuna soglia limite), nelle aree naturali protette, agli impianti fotovoltaici non integrati che occupano una superficie inferiore o uguale a 250 m² e, attraverso l'esclusione esplicitamente richiamata nella categoria progettuale, a tutti gli impianti integrati (totalmente o parzialmente).

50) Punto 2 – Industria energetica ed estrattiva, **lettera e)**, dopo le parole “del vento” aggiungere le parole: “, esclusi, indipendentemente dalla localizzazione, gli impianti con potenza installata inferiore o uguale a 20 kW;”

Motivazione: esclusione degli impianti minori che rientrano nelle previsioni dell'art. 52 del d.lgs. 504/1995 (impianti la cui energia prodotta non è sottoposta ad imposta).

51) Punto 2 – Industria energetica ed estrattiva, dopo la **lettera m)**, aggiungere la nuova lettera **n)** seguente: “*n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.*”.

Motivazione: allineamento delle competenze VIA e IPPC in materia di impianti di gassificazione e liquefazione del carbone (categoria progettuale presente in allegato I al d.lgs. 59/2005 e assente in allegato II direttiva VIA)

52) Punto 7. Progetti di infrastrutture, dopo la **lettera z)**, inserire le seguenti nuove lettere **z.a)** e **z.b)**:

“z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Motivazione: riallineamento alle disposizioni dell'allegato I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. inerenti gli impianti di smaltimento (e recupero) di rifiuti. L'emendamento è correlato agli emendamenti inerenti le lettere m ed n dell'allegato III (emend. n. 51 e n. 52) alle cui motivazioni si rimanda per la spiegazione di dettaglio.

ALLEGATO VI

53) lettera i) aggiungere alla fine del punto la seguente dicitura: “definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.”

Motivazione dell'emendamento: L'efficacia del monitoraggio risiede anche nel fatto che questo si basa sull'esplicitazione della presenza di uno specifico documento di riferimento che definisce le modalità di attuazione del monitoraggio stesso e le cadenze dei controlli.

ALLEGATO VII

54) Dopo il punto 5 aggiungere il seguente punto **5. bis.**: “5.bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio”

Motivazione: Affinché l'autorità competente non predisponga il piano di monitoraggio, ma si limiti a valutarlo come avviene per la VAS.

SULLA PARTE TERZA E QUARTA

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DELLA PARTE PRIMA E SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE

1 – Modificare l'art. 2, comma 13:

“All'art. 147, comma 2, lettera b) e all'art. 150, comma 1, dopo le parole “unitarietà della gestione” inserire” *fatti salvi i provvedimenti regionali, che ne prevedono l'unicità*”.

2- Sostituire l'articolo 2, comma 14 con il seguente:

“14. L'articolo 148, comma 5 è abrogato.”

3 - Sostituire l'articolo 2, comma 15 con il seguente:

“15. L'articolo 161 è sostituito dal seguente:

Art. 161

Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche

1. Al fine di garantire una applicazione omogenea sul territorio nazionale di quanto previsto dagli articoli 147, 148, 149 e 150, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito definito Comitato.

2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui due designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e tre scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Comitato definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

4 – Integrare l'articolo 2, comma 18, correttivo dell'art 181 comma 3, dopo la parola "recupero" aggiungere le parole *"che si realizza quanto non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti contenuti possono essere usati come materie prime secondarie"*.

5 – Integrare l'art. 2 comma 18 dello schema in esame, inserendo un nuovo comma 3 bis: *"La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti, da individuarsi con decreto interministeriale, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie fin dall'origine, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene."*

Conseguentemente, all'art. 265 (norme transitorie) del d.lgs 152 del 2006, integrare il testo con il seguente nuovo comma:

"Nelle more dell'adozione del decreto di cui all' art. 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 5bis, inserito dall'art. 1, comma 18 del presente decreto, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN."

6 – Abrogare l'art. 2, comma 20, lettera cc), eliminare il secondo periodo *"La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*.

7 - Abrogare all'articolo 2, comma 20, lettera p), dello schema correttivo in esame, relativo alla definizione di sottoprodotto l'ultimo periodo "Con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministero dello sviluppo economico, sono definite per alcune categorie di sottoprodotti le modalità di uso che ne garantiscono la tracciabilità e la certezza dell'impiego".

8 – Sostituire all'art. 2 comma 23 che sostituisce l'art 186 al comma 1 punto e) con il seguente *"sia accertato che provengano da siti non contaminati e non sottoposti ad interventi di bonifica"*

9 – Integrare all'articolo 2, comma 23, dello schema in esame, aggiungendo al comma 2 dell'articolo 186, dopo le parole *"relativo procedimento."* l'intero inciso: *"In caso di varianti non sostanziali a progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Ambientale Integrata che non richiedono una nuova procedura, l'Autorità competente è individuata nella autorità che approva la variante stessa"*

10 - Al comma 43 bis dello schema di decreto sostituire l'ultima frase "riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto" con "quelli contenuti nel manuale APAT "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati"".

11 - Al comma 43 ter dello schema di decreto:

1. Al comma 1 dell'articolo 252 bis dopo le parole: "Trento e Bolzano," inserire le parole: *"sulla base di criteri precedentemente definiti con la stesse modalità,"*
2. Al comma 1 dell'articolo 252 bis eliminare le parole: *"Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate"*
3. Al comma 5 dell'articolo 252 bis: modificare il comma come segue:

"I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di una conferenza di servizi, aventi ad oggetto l'intervento di bonifica l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di servizi sono è indetta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad essa partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi. Alla conferenza dei servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma."

4. Al comma 8 dell'articolo 252 bis: sostituire il comma con il seguente:

"gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque e gli interventi relativi sono stabiliti secondo i criteri tecnici previsti dal titolo V della parte quarta del presente decreto."

12 - All. Art. 22, comma 45 modificativo dell' art. 265 del D.Lgs 152/2006 inserire il seguente comma 5 *"Le disposizioni del Titolo V della Parte IV del presente decreto si applicano anche alle procedure di bonifica già avviate e che non abbiano ancora raggiunto l'approvazione del progetto definitivo di bonifica."*

Si segnala inoltre che:

- all'articolo 2, comma 20, lettera f) dello schema correttivo riguardante la raccolta differenziata si segnala che non è opportuno inserire il criterio tecnico riguardante i contenitori da utilizzare per la raccolta differenziata, in quanto troppo vincolante.
- all'articolo 2, comma 20, lettera dd) dello correttivo schema in esame, la definizione di "spazzamento delle strade come attività di pulizia delle strade" non è corretta si suggerisce di sostituirla con la seguente "attività di pulizia delle strade".

Alleg. 1 - SVB A

Si raccomanda, comunque, sulla parte seconda la valutazione sulle seguenti proposte avanzate in sede tecnica e non accolte:

Articolo 5 - (Definizioni)

- 1) **Comma 1**, lettera c), eliminare “di piani o programmi o”

Motivazione: La definizione deve valere solo per i progetti.

- 2) **Comma 1**, lett. n), inserire tra “possono avere” e “sull’ambiente”: “effetti o impatti significativi”
- 3) **Comma 1**, lett o), sostituire il testo della lettera o) con quanto segue: “o) provvedimento di verifica: atto che conclude la verifica di assoggettabilità”

Articolo 6 - (Oggetto della disciplina)

- 4) **Comma 1** e **Comma 3** sostituire “impatti” con “effetti”.
- 5) **Comma 2**, dopo “programmi” aggiungere: “e rispettive modifiche”.
- 6) **Comma 3**, eliminare autorità competente e modificare come segue: “qualora secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 12, si valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente.”

Articolo 7 (Le competenze)

- 7) aggiungere comma 3 bis “Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome sono sottoposte a VIA regionale i progetti di cui all’allegato II la cui approvazione finale compete alle Regioni o alle province autonome”
- 8) aggiungere comma 5 bis. “Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, con competenza esclusiva in materia di beni culturali ed ambientali, il provvedimento statale di VIA è espresso di concerto con le medesime”

Articolo 9- (Norme procedurali generali)

- 9) **Comma 2**, sostituire le parole: “L’autorità competente, ove ritenuto utile, indice” con le parole: “Nell’ambito del processo di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti è indetta, ove ritenuto utile” e sostituire le parole “una o più conferenze” con le parole “una conferenza”.

Motivazione: La modifica è necessaria se si vuole tenere l’impostazione del testo delle Regioni che consente anche all’autorità procedente di indire una conferenza di pianificazione-valutazione.

Articolo 12 - (Verifica di assoggettabilità)

- 10) **Comma 2**, Sostituire “L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente” con il testo seguente “L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente”

11) **Comma 4**, sostituire con il seguente:

“L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente, tenuto conto dei contributi pervenuti, conclude con la decisione di sottoporre a Valutazione il piano o programma ovvero di escluderlo dalla medesima.”

Articolo 20 - (Verifica di assoggettabilità)

12) **Comma 2**, inserire dopo le parole: “Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma per i progetti di rispettiva competenza”, le parole: “o su un quotidiano diffuso nell'ambito interessato dal progetto”;

Articolo 23 (Presentazione dell'istanza)

13) **Comma 4** Abolire il comma 4;

Articolo 24 (Consultazione)

14) **Comma 9** eliminare l'ultimo periodo “Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”

Motivazione: l'obbligo di comunicazione del pubblico deriva direttamente dalla Direttiva 337/85/CEE e successive modifiche e non può essere escluso a causa dei limiti delle risorse finanziarie.

Articolo 25 (Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)

15) **Comma 2** sostituire “sessanta giorni” con “centoventi giorni”, computando le eventuali interruzioni e sospensioni intervenute,”

Motivazione: E' utile e necessario che le Regioni siano a conoscenza delle osservazioni presentate e delle eventuali integrazioni inviate dal proponente al fine di rendere un parere fondato e completo.

16) **Comma 3**:

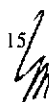
- sostituire “sessanta giorni” con “centoventi giorni, computando le eventuali sospensioni,”;

Motivazione: E' utile che i soggetti competenti in materia ambientale siano a conoscenza delle osservazioni presentate e delle eventuali integrazioni inviate dal proponente al fine di rendere un parere fondato e completo

- sopprimere le parole: “Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.”.

Motivazione: La modifica ha la stessa finalità indicata alla lettera a).

Articolo 26 - (Decisione)



- 17) **Comma 3:** nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni”.

Motivazione: Il termine di 60 giorni può risultare troppo penalizzante per i proponenti (in relazione a integrazioni di particolare complessità o necessitanti di tempi più lunghi per la loro predisposizione).

- 18) **Comma 5** eliminare quanto segue “Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti”

- 19) **Comma 6** – Eliminare il comma 6.

- 20) **Comma 7:** Sostituire il comma 7 con il seguente: “Il provvedimento di VIA ha efficacia per la durata in esso prevista e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni dalla sua emanazione . Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può prorogare il predetto termine. Scaduto il suddetto termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il procedimento di VIA deve essere rinnovato.”

Motivazione: Si tratta di una riformulazione che tenta di tenere conto che esistono numerosi progetti che hanno necessariamente tempi di realizzazione superiori ai 5 anni.

Articolo 29 - (Controlli e sanzioni)

- 21) Eliminare i commi 3, 4 e 5

Articolo 30 (Deposito cauzionale)

- 22) Eliminare **l'articolo 30.**

Motivazione: Appare di difficile applicazione e determina un notevole appesantimento e sovrapposizione con cauzioni già previste e che hanno incontrato in questi anni difficoltà di applicazione. Appare una procedura che a fronte di un notevole dispendio economico non offre sufficienti garanzie e richiede una idonea struttura dedicata alla la gestione di questa problematica. Non risulta in questi anni che progetti o interventi sottoposti a fideiussione non abbiano avuto effetti negativi ambientali. Inoltre molte attività dispiegano i loro effetti in un arco di tempo molto prolungato cosicché risulta difficile definire i termini temporali della durata della fideiussione.

Articolo 35 - (Norme tecniche, organizzative e integrative)

- 23) **Comma 1,** sostituire le parole: “previo parere della”, con le parole: “previa intesa da conseguire nella”;

Motivazione: la maggioranza dei progetti e degli strumenti di programmazione e pianificazione sottoposti a valutazione ambientale sono di competenza delle Regioni, conseguentemente è imprescindibile una collaborazione sostanziale tra Stato e Regioni nella stesura dei regolamenti inerenti norme tecniche in materia.

Roma, 20 Settembre 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI
DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3
APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA DI ACQUE E RIFIUTI.**

Punto 2) elenco A - Odg Conferenza Unificata

Il presente documento costituisce il frutto di un proficuo lavoro di concertazione, complesso ma estremamente positivo, effettuato sulle parti più critiche del Codice ambientale, quali quelle sulle acque e sui rifiuti.

Con questo schema di decreto, che si auspica restituisca anche al Parlamento il senso di responsabilità mostrato dalle Regioni nell'emendarlo, si è voltato pagina rispetto alla tendenza alla deregolamentazione della disciplina sui rifiuti e alla non chiarezza delle norme definitorie, che si è cercato di ristabilire, a seguito di una lettura sistematica ed organica di una serie di disposizioni disseminate nel corpo del decreto, in maniera che fossero aderenti alla normativa comunitaria.

Gli emendamenti conseguenti agli approfondimenti effettuati in numerose riunioni sia tecniche, che politiche tengono conto, oltre che degli imprescindibili obiettivi di tutela dell'ambiente, anche dell'impatto che essi potranno avere sulle attività produttive, con l'obiettivo di contemperare le esigenze di vigilanza e repressione delle condotte illecite e le necessità di semplificazione delle attività connesse al ciclo dei rifiuti svolte, nel rispetto della legalità, dalla gran parte delle imprese italiane.

Le Regioni, sulla scorta di quanto sopra premesso, manifestano il proprio apprezzamento per l'apertura dimostrata dal Ministero dell'Ambiente, auspicando che tale collaborazione possa mantenersi ed estendersi a tutti gli ambiti delle politiche ambientali.

Per tali motivazioni, le Regioni esprimono parere favorevole, subordinato alla verifica dell'accoglimento in sede politica delle proposte emendative accolte in sede tecnica, di seguito riportate.

Si raccomanda, altresì, al Governo la valutazione anche delle proposte di cui all'all. A, non accolte.

ELENCO EMENDAMENTI ACCOLTI

Si evidenzia che, tra i seguenti emendamenti, sono stati individuati con i numeri progressivi da 1 a 18 quelli cui le Regioni hanno conferito carattere di irrinunciabilità.

N. 1

All'art. 1, dello schema in esame, integrare il testo con un nuovo comma 8 bis, del seguente tenore:

"8 bis. All'art. 101, comma 7, lett. b), del d.lgs 152/2006, eliminare le parole "che per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112 comma 2".

N. 2

All'art. 1, comma 15, dello schema in esame, correttivo dell'art. 161 del d.lgs 152/2006, sostituire il testo del comma 2 dell'art. 161 del d.lgs 152/06, come segue: *"2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui due designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e tre scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore."*

N. 3

All'art. 1, integrare il testo con un nuovo comma 15 bis, del seguente tenore:

"15 bis. All'art. 170, comma 3, lett. d) sostituire il testo della lettera, come segue "d) Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 6 luglio 2005 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006."

N. 4

All'art. 1, comma 18, dello schema in esame, correttivo, dell'art. 181, del d.lgs. 152/2006:

- eliminare il comma 3, accorpandolo al testo dell'art. 206;
- al comma 4, dopo le parole "dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima", inserire la parola "secondaria".

N.5

All'art. 1, comma 18, dello schema in esame, correttivo del comma 5 dell'art. 181, del D.lgs. 152/2006: dopo la parola "recupero", aggiungere le parole *"che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti, perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati come materie prime secondarie"*.

N. 6

All'art. 1, comma 18, dello schema in esame, correttivo dell'art. 181, del D.lgs. 152/2006, integrare il testo con un nuovo comma 5 bis:

"5 bis. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti, da individuarsi con decreto interministeriale, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie fin dall'origine, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene."

Conseguentemente,

- all'art. 265 (norme transitorie) del d.lgs 152 del 2006, integrare il testo con il seguente nuovo comma:

"Nelle more dell'adozione del decreto di cui all' art. 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 5bis, inserito dall'art. 1, comma 18 del presente decreto, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN."

N. 7

All'art. 1, comma 20, dello schema in esame - correttivo della lettera f), del comma 1, dell'art. 183, del D.lgs. 152/2006 - dopo le parole "frazione organica umida", aggiungere le parole "raccolta separatamente".

N. 8

All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo della lettera m), numero 2, del comma 1 dell'art. 183, del D.lgs. 152/2006: eliminare le parole "quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;" e sostituire come segue:

"secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:

2.1 con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2 quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

2.3. Nel caso in cui l'azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la stessa dovrà mantenere un registro di produzione del rifiuto, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere completamente svuotato".

N. 9

All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo della lettera m), numero 3, dell'art. 183, del D.lgs. 152/2006: eliminare le parole "quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;" e sostituire come segue:

"secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:

3.1 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2 quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

3.3. Nel caso in cui l'azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la

stessa dovrà mantenere un registro di produzione del rifiuto, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere completamente svuotato".

N. 10

All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo del comma 1, dell'art. 183, del D.lgs. 152/2006: integrare il testo aggiungendo una nuova lettera Z bis):

"Z bis. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tale attività, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, rientra nelle operazioni di raccolta."

N. 11

All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo del comma 1 dell'art. 183, del D.Lgs. 152/2006: integrare il testo, aggiungendo una nuova lettera aa-bis) del seguente tenore:

"aa bis. Sottoprodotto: i prodotti dell'impresa che, pur non costituendo oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono impiegati con certezza nel processo produttivo, senza subire trasformazioni preliminari, di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi o non abbia deciso di disfarsi, nel rispetto dell'ordinamento comunitario."

N. 12

All'art. 1, comma 28, dello schema in esame, correttivo del comma 2, dell'art. 205, del D.lgs. 152/2006: eliminare l'intero testo del comma 2 *"la frazione organica umida, separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1"*.

N.13

All'art. 1, comma 29, dello schema in esame, correttivo del comma 1, dell'art. 206, del D. lgs. 152/2006: dopo le parole "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", aggiungere le parole *"e d'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata."*

N. 14

All'art. 1, comma 30, dello schema in esame, correttivo del comma 8, dell'art. 212, del D. lgs. 152/2006: eliminare le parole "secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e sostituire con le parole *"secondo procedure semplificate, da definirsi con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della definizione di tali procedure semplificate l'iscrizione è effettuata a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente, senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico"*.

N. 15

All'art. 1, comma 43, dello schema in esame, abrogativo dell'Allegato I, Titolo V, parte IV, del D. lgs. 152/2006: integrare il testo con la reintroduzione del predetto Allegato I, al fine di evitare un vuoto normativo, chiedendo contestualmente al Governo - come convenuto in sede

istruttoria - l'attivazione di un Tavolo Ministero/Regioni, dedicato alle "BONIFICHE" che provveda a redigere la correzione del testo vigente.

N.16

All'art. 1, comma 45, dello schema in esame, correttivo del comma 1, dell'art. 265, del D. lgs. 152/2006: dopo le parole "la raccolta, il trasporto,", aggiungere le parole "il recupero".

N. 17

All'allegato C della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, abrogare la definizione R14 "R14. Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente".

N. 18

All'art. 1, dopo il comma 46, dello schema in esame, inserire il seguente nuovo comma 46 bis (clausola di salvaguardia per le Province autonome):

" 46 bis. Negli articoli 61, comma 3; 94, commi da 5 a 8; 135, comma 1 ;148, comma 2; 151, commi 2 e 3; 168, comma 1; 177, comma 2; 178, comma 4; 201, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; sono soppressi tutti i riferimenti alle province autonome"

000000

19. All'art. 1 dello schema in esame, integrare il testo con un nuovo comma 6 bis, del seguente tenore: :

"6 bis. All'art. 74, comma 2, lett. hh) del d.lgs 152 del 2006, eliminare la definizione di "immissione diretta".

20. All'art. 1, comma 15 dello schema in esame, correttivo dell'art. 161, comma 6, lett. g) del d.lgs 152 del 2006: dopo le parole "dei rifiuti di imballaggio", aggiungere le parole "anche sulla base dei dati raccolti mediante il catasto dei rifiuti di cui all'art 189,".

21. All'art. 1, comma 15 dello schema in esame, correttivo dell'art. 161, comma 9, del d.lgs 152 del 2006: dopo le parole "dei propri compiti" eliminare le parole "per lo svolgimento di funzioni ispettive".

22. All'art. 1, comma 18 dello schema in esame, correttivo dell' art. 181, comma 2, del d.lgs 152/06: sostituire le parole "di riutilizzo, riciclo e recupero" con le parole "di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo".

23. All'art. 1, comma 18 dello schema in esame, correttivo dell' art. 181, comma 3, del d.lgs 152/06:

- sostituire le parole "di riutilizzo, riciclo e recupero" con le parole "di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo".

- dopo le parole "a strumenti economici.", aggiungere il seguente periodo: "Detti accordi saranno pubblicati sul bollettino ufficiale delle Regioni interessate e comunicati alle altre regioni e Province autonome"

1/11

24. All'art. 1, comma 20 dello schema in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. f) del d.lgs 152/06: sostituire le parole "di riutilizzo, riciclo e recupero" con le parole "di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo".

25. All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. m), numero 4, del d.lgs 152/06: dopo le parole "deve essere effettuato per", sostituire la parola "categorie" con la parola "tipologie".

26. All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. m), numero 5, del d.lgs 152/06: dopo le parole "l'imballaggio e l'etichettatura", sostituire le parole "dei rifiuti pericolosi", con le parole "delle sostanze pericolose".

27. All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs 152/06: sostituire la parola "composto" con la parola "compost" ed aggiungere, dopo le parole "dei rifiuti urbani", le parole "nonché dei rifiuti speciali di cui al comma 2.".

(N.B. conseguentemente all'emendamento di cui al n. 27, poiché il suo accoglimento è stato collegato ad un decreto nel quale individuare i rifiuti speciali da poter utilizzare, si propone l'emendamento sotto riportato)

28) All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. s), inserire un nuovo comma 2, del seguente tenore:

"2. I rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera s), del presente articolo sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con ..., d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni".

29) All'art. 1, comma 20, correttivo dell' art. 183, lett. bb), del d.lgs 152/06: mantenere la definizione di prodotto recuperato, eliminando le due righe successive alla parola "recupero". Ne consegue che la lettera bb) è così formulata:

"bb. Prodotto recuperato: prodotto finito derivante da un completo trattamento di recupero."

30. All'art. 1, comma 23, dello schema in esame, correttivo dell' art. 186 del d.lgs 152/06: alla fine dei commi 2 e 3 dell'art. 186, dopo le parole "terre e rocce da scavo", aggiungere le parole "anche in altro sito", prevedendo al comma 3, che con regolamento ministeriale si fissino la quantità minima e le condizioni, per le quali non è necessario il parere delle ARPA, che può essere sostituito da una autocertificazione del progettista.

31. All'art. 1, comma 24, dello schema in esame, correttivo dell' art. 189, del d.lgs 152/06: dopo il comma 6 dell'art. 189, inserire un nuovo comma 6 bis, del seguente tenore:

"6 bis. L'APAT, con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza il catasto dei rifiuti attraverso la costituzione e la gestione nell'ambito del SINA, del catasto telematico dei rifiuti, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa in materia di pubblica amministrazione digitale."

32. All'art. 1, comma 25, dello schema in esame, correttivo dell' art. 193 del d.lgs 152/06, integrare il testo come segue:

- dopo il comma 7 dell'art. 193, inserire il seguente nuovo comma 7 bis:

"7 bis. Il formulario di cui al decreto legislativo. 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura è sostituito dal formulario di identificazione di cui al comma 1 del presente articolo."

- al comma 11 dell'art. 193, dopo le parole "tappe intermedie previste", integrare il testo con le parole "e i relativi quantitativi ritirati".

33) All'art. 1, comma 27, correttivo dell' art. 197, comma 1, del d.lgs 152/06: modificare il comma come segue:

"l'art. 197, comma 1, è così riformulato:

"1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle Province competono, in linea generale :

a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed in particolare l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere f) e g), sentiti l'Autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti,

b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti

c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216."

34. All'art. 1, comma 28, dello schema in esame, correttivo dell' art. 202, comma 1, del d.lgs 152/06:

- al comma 1, sostituire il termine "aggiudica" con il più ampio "affida".

35. All'art. 1, comma 32, dello schema in esame, correttivo dell' art. 214 del d.lgs 152/06, integrare il testo con una disposizione mirata alla *abrogazione del comma 3 dell'art. 214.*

36. All'art. 1, comma 41, dello schema in esame, correttivo dell' art. 229 del d.lgs 152/06:

- al comma 4 dell'art. 229, dopo le parole "che utilizzano il CDR", inserire le parole "e/o il CDR - Q".

37. All'art. 1, comma 45, dello schema in esame, correttivo dell' art. 265, comma 4, del d.lgs 152/06:

- in fondo al comma 4 dell'art. 265, aggiungere il seguente periodo: *"Sono fatti salvi gli interventi di rimodulazione degli obiettivi di bonifica già approvati dall' Autorità competente".*

ALLEGATO A) EMENDAMENTI NON ACCOLTI - Alleg. 1 - SUB B

1. All'art. 1, comma 20, del decreto in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 152/06 : dopo le parole "di disfarsi;", eliminare le parole *"l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto deve essere interpretato, in conformità alle finalità risultanti dalla normativa comunitaria, alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva, nonché di tutela della salute umana e dell'ambiente;"*.

Unione Province d'Italia



UPI

Allegato 2

Integrato in
verbale

9/12/2006

h
h

***OSSERVAZIONI ed EMENDAMENTI SU
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE N.152, RECANTE
NORME IN MATERIA AMBIENTALE***

Il provvedimento in esame provvede ad emanare norme correttive del decreto legislativo n.152/06, ma soprattutto recepisce i contenuti del secondo decreto correttivo, il cui iter in Parlamento è stato bloccato per l'avvenuta scadenza dei termini di espressione del parere, dopo il secondo passaggio in Consiglio dei Ministri del testo. E' stato dunque accorpato al provvedimento che corregge le disposizioni su Via, Vas e Ippc varato il 27 luglio dal CdM.

Nello specifico dunque, sebbene le norme correttive della parte relativa ad acque e rifiuti siano state già oggetto di espressione di parere in Conferenza Unificata, viene ora consentita la possibilità di rinnovare le proprie osservazioni, tenendo immancabilmente conto del fatto che tale parte è stata esaminata dalle Commissioni Parlamentari e, successivamente, per la seconda volta, dal Consiglio dei Ministri (20 luglio).

L'UPI dunque ritiene di dover reiterare la propria posizione e i propri emendamenti, anche in considerazione del fatto che il secondo passaggio in Consiglio dei Ministri non ha inteso accogliere alcuna osservazione avanzata dalle Province, nonostante i pareri formulati anche dalle Commissioni Parlamentari.

Si ritiene necessario sottolineare l'esigenza di apportare alcune modifiche al fine di rendere ancora più coerente l'impostazione generale del provvedimento in materia di funzioni provinciali in materia di rifiuti, nonché di garantire una maggiore autonomia, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, agli enti locali nelle forme di gestione del servizio idrico e di quello dei rifiuti. In particolare si segnalano gli emendamenti riferiti ai commi 31 e 44, il cui mancato accoglimento determina un danno finanziario per le Province.

All'art. 2, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 148, comma 1 sono soppresse le parole "una struttura dotata di personalità giuridica". I commi 3, 4 e 5 sono soppressi

All'art.2, dopo il comma 14-bis, inserire il seguente:

14-ter. All'articolo 150, sopprimere i commi 2, 3 e 4

Spiegazione: l'art. 148 del dlgs. 152/06, nel definire l'autorità d'ambito territoriale ottimale in materia di gestione delle risorse idriche ne prescrive la personalità giuridica ed entra nel dettaglio di aspetti certamente attribuiti alla competenza normativa regionale ed all'autonoma regolamentazione degli enti locali. Mentre si intende giustamente operare, attraverso la riscrittura del TUEL, una razionalizzazione delle funzioni di governo locale, tale disposizione impone la creazione di pesanti strutture amministrative e burocratiche intermedie tra i livelli di governo sanciti dalla Costituzione con ricadute in termini di costi, funzionalità e trasparenza del sistema. Per cui si propone la soppressione di tali previsioni normative di cui all'art. 148.

Per quanto riguarda le forme di gestione di cui all'art.150, mentre l'art. 113 del TEL consente la scelta tra varie forme di gestione del servizio idrico, nel rispetto della disciplina europea, questo articolo lede l'autonomia degli enti rendendo residuali le scelte di affidamento diretto consentite dalle suddette normative vigenti; si vuole invece mantenere l'autonomia di scelta degli enti locali attualmente in essere equiparando l'in house alle altre modalità.

All'art. 2, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis – L'art. 163, comma 2 è così riformulato:

"La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla Provincia nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati dalla Provincia ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali d'intesa con la comunità montana e i comuni interessati, nonché con l'ente gestore dell'area naturale protetta.

Spiegazione: la tutela e il recupero delle risorse ambientali rappresentano competenze storiche da sempre esercitate dalle Province. In questo specifico caso si ritiene opportuno che sia la Provincia ad incamerare la relativa tariffa e ad effettuare i necessari interventi di ripristino ambientale, di concerto con gli enti locali coinvolti, e non "la comunità montana ove costituita o gli altri enti locali".

All'art. 2, comma 27 eliminare le parole "da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"

Spiegazione: apprezzando il ripristino delle competenze provinciali in materia di rifiuti, operato dal presente decreto legislativo, appare superfluo specificare quante e quali risorse devono essere utilizzate da parte delle Province, anche perché nel frattempo le stesse hanno di fatto continuato a esercitare tali funzioni già attribuite loro dal decreto Ronchi e dai piani regionali.

All'art. 2, dopo il comma 27 inserire i seguenti

27 - bis. All'art. 200 dopo le parole "*ambiti territoriali ottimali*" inserire le parole "**che, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, coincidono con il territorio provinciale**"

27 - ter. All'art. 201, comma 1 dopo le parole "*altre amministrazioni pubbliche*" eliminare la parola "*l'organizzazione*"; al comma 2 sopprimere le parole "*una struttura dotata di personalità giuridica*"; al comma 4 sopprimere le parole "*sull'evidenza pubblica*"; al comma 5 sopprimere la lettera b).

All'art. 2, riscrivere il comma 28 nel modo seguente

28. All'art. 202 sostituire il comma 1 con il seguente "**1. l'autorità d'ambito affida la gestione integrata dei rifiuti urbani mediante procedure disciplinate dai principi e dalle disposizioni comunitarie, conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 5 del dlgs 267/00**"; al comma 2 sostituire le parole "*partecipanti alla gara*" con la parola "*affidatari*" e sopprimere le parole "*allegata l'offerta*"; al comma 3 sostituire le parole "*nella valutazione delle proposte*" con le parole "*nell'affidamento del servizio*"; all'inizio del comma 6 sono aggiunte le parole "**nel caso di affidamenti del servizio mediante gara**".

Spiegazione: si ritiene, analogamente all'art. 148 in materia di risorse idriche, che non debba essere prevista per legge la personalità giuridica delle Autorità d'Ambito Territoriale ottimale in materia di gestione dei rifiuti, né che si debbano definire aspetti di dettaglio di competenza territoriale.

All'art. 2, dopo il comma 31 aggiungere il seguente comma

31 - bis. All'art. 214, comma 7 le parole "**Sezione regionale dell'albo**" sono sostituite dalle seguenti "**Provincia**"

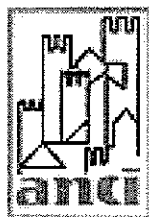
Spiegazione: sebbene lo schema di decreto correttivo riporti adeguatamente in capo alle Province le competenze in materia di tenuta del registro delle imprese che effettuano attività di recupero e autosmaltimento, si sollecita l'attenzione verso la quota di iscrizione annuale, che invece, nel caso l'emendamento non fosse accolto, verrebbe introitata dall'Albo Nazionale Gestori a fronte di attività di controllo non di sua competenza.

All'art. 2 al comma 44 eliminare le parole "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto*"

All'art. 2 dopo il comma 44 inserire il seguente comma:

44- bis. All'art. 238, comma 1, è aggiunto "**è fatta salva, nella nuova tariffa, l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del dlgs 30.12.1992, n.504**"

Spiegazione: sebbene il decreto correttivo in esame ripristini l'addizionale provinciale al tributo ambientale, gli emendamenti qui proposti servono a garantire continuità al gettito, salvaguardandolo anche nel caso in cui verrà attivata la tariffa.



OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante “ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, in attuazione dell’art. 1, comma 6, della legge 2004, n. 308”.

Il decreto legislativo 152/06 ha introdotto importanti modifiche alle competenze attribuite ai Comuni. Sin dall’inizio dell’iter di approvazione l’ANCI ha espresso molteplici perplessità sia dal punto di vista tecnico che da un punto di vista di metodo istituzionale che non ha previsto un confronto preventivo con i Comuni.

Le stesse perplessità sono espresse dall’Anci per il metodo seguito sullo **Schema di decreto correttivo** al decreto 152/06 proposto dal Ministero dell’Ambiente senza un confronto con i Comuni.

Lo Schema di decreto correttivo al 152/06 presentato in Conferenza Unificata il cui testo è stato consegnato, ieri (19 settembre n.d.r) presenta innanzitutto aspetti di modifica sia sulle competenze degli enti locali che sulle funzioni degli organismi previsti di tutela e monitoraggio del territorio, che vanno coerentemente allineati nel grado di coinvolgimento degli stessi nelle sedi istituzionali quali la **Conferenza Unificata**. In ragione di ciò, si sottolineano gli emendamenti Anci sui numerosi riferimenti di confronto istituzionale che devono essere previsti in sede di **Conferenza Unificata**.

E’ necessario altresì apportare modifiche ulteriori per meglio garantire il processo di rivisitazione complessiva dell’intero decreto mantenendo la lineare coerenza del testo complessivo. A questo muovono taluni emendamenti presentati dall’ANCI, utili a snellire una serie di adempimenti amministrativi e gestionali in capo agli enti locali, che si chiede di estrapolare dal Codice dell’ambiente, dato che gli stessi si stanno discutendo in sede di revisione della normativa sui Servizi Pubblici Locali.

A tal proposito, come da **verbale della seduta della Conferenza Unificata del 29 marzo u.s.**, il Ministro dell'Ambiente aveva assunto l'impegno di assumere gli emendamenti formulati dall'ANCI e dalle Regioni. Di una parte di tali emendamenti è possibile riscontrare nel testo i principi, avendoli riformulati, mentre di una parte rilevante di emendamenti presentati non vi è traccia per la volontà espressa dal ministero dell'Ambiente di voler ulteriormente rinviare ad un apposito ed ulteriore decreto correttivo. Tra questi gli emendamenti presentati in ordine alle funzioni dei Comuni, alle ATO, alla disciplina gestionale dei rifiuti.

Si ricorda in questa sede che il parere positivo espresso dall'Anci è condizionato all'accoglimento degli emendamenti imprescindibili di seguito elencati.

Il dettaglio delle proposte emendative al provvedimento in esame formulate dall'ANCI in sede di Conferenza Unificata **verrà allegato** al testo del decreto correttivo trasmesso dal Governo alle Camere e gli emendamenti assunti positivamente dal Ministero saranno quindi inseriti nel testo del Decreto Correttivo dopo il parere formulato dalle stesse, quando il Governo dovrà apportare le modifiche prima della sua completa approvazione in sede di Consiglio dei Ministri.

Di seguito si riportano le ulteriori proposte di emendamenti al testo dello schema di decreto correttivo in oggetto. Infine, si allega al presente documento una sintesi ragionata dei principali aspetti dei quali l'Anci sottolinea la criticità

Proposte di emendamenti imprescindibili allo schema di decreto legislativo in esame concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 accolti dal Ministero dell'Ambiente:

Art. 1 comma 1 che modifica l'art.32 (pag. 22)

Sostituire "*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*," con le parole "*Conferenza Unificata Stato Regioni, città ed autonomie locali, di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*"

Art. 1, comma 1 che modifica l'art. 35 (pag. 24)

Sostituire le parole "*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome*" con le parole "*Conferenza Unificata Stato Regioni, città ed autonomie locali, di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*"

Art. 2, comma 15 che modifica l'art. 161 (pag. 27)

Sostituire le parole "*Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome*" con le parole "*Conferenza Unificata Stato Regioni, città ed autonomie locali, di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*"

Art. 2, comma 4 lett. C) (pag. 28)

Sostituire le parole *“Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,”* con le parole *“Conferenza Unificata Stato Regioni, città ed autonomie locali, di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*

Art. 2, comma 18 che modifica l'art.181 comma 1 alla lettera c) (pag. 29)

Inserire dopo le parole *“per produrre energia”* le parole *“purché non si sottraggano rifiuti ai riciclatori ed ai riutilizzatori”*.

Art. 2, comma 20 che modifica l'art.183 comma 1 alla lettera f) (pag. 30)

Aggiungere dopo le parole *“merceologiche omogenee”* le parole *“ nonché ad assicurare la riciclabilità dei materiali”*

Art. 2, comma 20 che modifica l'art.183 comma 1 lett. cc) (pag. 32)

Aggiungere alla fine del primo capoverso, le parole *“Tale attività rientra nelle operazioni di raccolta.”*

Art. 2 comma 24 (pag. 34)

Cassare il seguente periodo *“nonché le imprese che non hanno più di cinque dipendenti”*; e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente : *“ 3 bis . I piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti sono esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 .”*

Art. 2 comma 29 bis che modifica l'art. 206 bis al comma 2 lett. f) (pag 37)

Sostituire le parole *“Conferenza Stato Regioni”* con le parole *“Conferenza Unificata Stato Regioni, città ed autonomie locali, di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*

Art. 2 comma 43 ter che modifica l'art. 252 bis comma 1 (pag.40)

Sostituire le parole *“Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,”* con le parole *“Conferenza Unificata Stato Regioni, città ed autonomie locali, di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*

Proposte di emendamenti allo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale che il Ministero dell'Ambiente assume in un ulteriore decreto correttivo:

Art. 1, nuovo comma

All'art. 153, comma 1 dopo le parole "concessione d'uso" eliminare la parola "gratuita".

Motivazioni

Se non si intervenisse in tal senso i Comuni sarebbero costretti a riversare tutta l'IVA detratta all'atto della realizzazione delle infrastrutture idriche, con evidente pre-giudizio per il principio di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica stabilito dalla Legge delega n. 308/04.

Art. , nuovo comma 28 bis

All'art. 204, comma 4 inserire dopo la parola "trasferiti" le parole "in concessione d'uso".

Motivazioni

Se non si intervenisse in tal senso i Comuni sarebbero costretti a riversare tutta l'IVA detratta all'atto della realizzazione degli impianti o dell'acquisizione dei beni patrimoniali, con evidente pre-giudizio per il principio di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica stabilito dalla Legge delega n. 308/04.

Art. 1, nuovo comma 39 bis

All'art. 220, comma 1 inserire alla fine del comma le seguenti parole "*Detti obiettivi sono perseguiti in maniera omogenea sul territorio nazionale, tenendo anche conto delle aree svantaggiate e in emergenza sanitaria e ambientale e conformemente ai sistemi di raccolta differenziata organizzati dalla pubblica amministrazione ai sensi della lettera a) del comma 1. dell'art. 222*".

Motivazioni

Si ritiene indispensabile prevedere che gli obiettivi di riciclo e recupero degli imballaggi siano posti in maniera uniforme sul territorio, anche in considerazione degli obiettivi di raccolta differenziata che le amministrazioni locali devono perseguire, e considerata la necessità di limitare l'avvio a smaltimento di tali rifiuti. Inoltre nelle aree più svantaggiate la raccolta e il conseguente recupero/riciclo degli imballaggi permettono di creare le condizioni per la crescita di un'industria di settore a livello locale, limitando per altro la movimentazione dei rifiuti. Si rende inoltre necessario prevedere l'obbligo di ritiro da parte dei produttori e degli utilizzatori di imballaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata della pubblica amministrazione, per garantirne il riciclo e recupero.

Art. 1, nuovo comma 39 ter

All'art. 220, comma 3 eliminare le parole "*Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici, il recupero energetico ove esso sia preferibile al riciclaggio, purché non si determini uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.*"

Motivazioni

Tale impostazione non è conforme alla gerarchia posta anche in sede comunitaria per l'impostazione delle attività di gestione dei rifiuti.

Art. 1, nuovo comma 39 quater

All'art. 221, comma 10, lettera b) eliminare la parola "aggiuntivi"

Motivazioni

Il CONAI ha come finalità garantire l'avvio a recupero e riciclo dei materiali e la raccolta è una parte essenziale del sistema di gestione dei rifiuti da imballaggio da avviare a recupero.

Art. 1, nuovo comma 39 *quinquies*

All'art. 224, comma 3 Eliminare la lettera a)

Motivazioni

Non rientra fra i compiti del CONAI pianificare la raccolta e le altre attività di gestione dei rifiuti; compito attribuito alle amministrazioni pubbliche centrali e locali

Art. 1, nuovo comma 39 *sexies*

All'art. 224, comma 5 eliminare le parole “, con l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito”

Motivazioni

Non è ancora operativo il sistema degli ATO e comunque i Comuni sono titolari del servizio e le Province in ogni caso non hanno competenze in materia.

Art. 1, nuovo comma 43 *bis*

Al Titolo VI, Capo I è inserito il nuovo articolo “255 *bis* (Nomina degli Ispettori ambientali ed istituzione del relativo servizio)

1. *I Comuni e le Province possono avvalersi di propri dipendenti, anche a tempo determinato, nonché di dipendenti dei soggetti gestori del servizio di igiene ambientale per l'esercizio delle funzioni di accertamento di violazioni amministrative in materia di corretto conferimento dei rifiuti nel territorio di competenza.*
2. *Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 agli operatori di cui al comma 1, denominati “ispettori ambientali”, è attribuito il potere di accertamento e contestazione immediata degli illeciti amministrativi, redigendo a tal fine il verbale di accertamento, nonché di identificare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido.*
3. *Il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, redatto e sottoscritto dall'ispettore ambientale, ha l'efficacia prevista dagli articoli 2699 e 2700 codice civile.*
4. *L'Ispettore ambientale possiede i requisiti richiesti per la nomina ad agente di pubblica sicurezza e deve frequentare un corso di formazione teorico-pratico con esame finale di idoneità.*
5. *Coloro che superano l'esame di idoneità allo svolgimento del servizio vengono nominati con atto del Sindaco o del Presidente della Provincia. L'elenco del personale nominato è trasmesso alla locale Prefettura. Il decreto di nomina è sospeso, o nei casi più gravi revocato, qualora vengano meno i requisiti necessari.*
6. *L'ispettore ambientale ha competenza in ordine agli illeciti amministrativi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, articoli 192 e 226 comma 2, come sanzionati dall'articolo 255 medesimo decreto.*
7. *Gli enti possono inoltre attribuirgli ulteriori funzioni di accertamento di violazioni dei regolamenti e delle ordinanze locali in materia di igiene e rifiuti, nonché di rimozione dei veicoli al fine di assicurare lo svolgimento del servizio pubblico di asporto dei rifiuti urbani.*
Fermo il disposto dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, spettano all'ente locale che ha nominato gli ispettori ambientali le funzioni relative al procedimento amministrativo sanzionatorio, secondo le competenze attribuite dalla legge.”

Motivazioni

Si chiede di fare chiarezza in merito ai poteri che possono essere riconosciuti all'Ispettore Ambientale. A tale figura posso essere conferiti compiti di tutela dell'ambiente e del decoro delle città e del territorio, con particolare riferimento all'abbandono o al non corretto conferimento dei rifiuti, nonché al rafforzamento della cultura del rispetto dell'ambiente, della raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali. Così come per gli “ausiliari del traffico” ai quali sono stati esplicitamente attribuiti dalla stessa legge istitutiva di tale figura, i poteri di accertamento e verbalizzazione delle violazioni del codice della strada, allo stesso modo si auspica che con un opportuno intervento legislativo possano essere chiaramente riconosciuti i poteri dell'Ispettore Ambientale.

Allegato

PRIVATIVA COMUNALE E AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

- Si evidenzia **nel Capo III – Servizio di gestione integrata dei rifiuti - un'importante modifica alle competenze attribuite ai Comuni per la gestione dei rifiuti**: come noto il decreto legislativo 22/97 c.d. Ronchi prevedeva che i Comuni effettuassero la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa. Con il nuovo decreto legislativo l'organizzazione della gestione dei rifiuti viene trasferita dai Comuni agli ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale, nel rispetto delle linee guida determinate dallo Stato. In particolare l'Autorità d'ambito è definita come una "struttura dotata di personalità giuridica, costituita in ciascun ambito territoriale" alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è affidato l'esercizio delle loro competenze. In tal senso **il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, On. Alfonso Pecoraio Scanio, in sede di Conferenza Unificata del 29 marzo 2007 ha manifestato disponibilità ad una verifica tecnica e ad un'eventuale traduzione in una proposta emendativa da presentare in sede parlamentare con riguardo alle problematiche connesse alla privativa comunale sollevate dall'ANCI e ha proposto di rinviare la risoluzione delle questioni sollevate a proposito degli ATO (insieme a quanto relativo a bacini idrografici e a risorse idriche) nel terzo correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006**. Si teme però che i tempi previsti dalla Legge delega n. 308/04 non permettano di intervenire opportunamente con un terzo correttivo al D.lgs. 152/06. Sulla base di quanto sopra esposto l'ANCI ritiene debbano essere sospesi gli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 che toccano tali aspetti.
- La scelta di demandare la gestione dei rifiuti ad un nuovo livello istituzionale: l'Ambito territoriale ottimale, risulta lesiva per l'autonomia dei Comuni in quanto contrasta nettamente con le moderne scelte di *governance* della pubblica amministrazione che si indirizzano verso una sempre maggiore attribuzione di competenze ai Comuni, quali enti più vicini alle esigenze della comunità locale. In particolare il nuovo assetto produrrà la perdita della responsabilità diretta in capo al Sindaco di alcuni servizi, quali la pulizia delle città e di competenze in materia di programmazione per far fronte ad eventi eccezionali. Inoltre la creazione di tali sovrastrutture (ATO) comporterà un sensibile aumento dei costi di gestione.
- Un aspetto di assoluto rilievo è l'attuale contenuto del comma 4 dell'art. 204 del D.lgs. 152/06, che prevede che gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio da parte dell'autorità d'ambito siano conferiti

in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio. Si chiede, qualora non venga sospesa la parte della norma che regola la gestione integrata per ATO, almeno di **prevedere la concessione d'uso per gli impianti e le dotazioni patrimoniali, secondo la medesima formula prevista dal comma 1 dell'art. 153 del decreto, eliminando comunque la parola "gratuita" dai due articoli del decreto.** Se non si intervenisse in tal senso i Comuni sarebbero costretti a riversare tutta l'IVA detratta all'atto della realizzazione degli impianti o dell'acquisizione dei beni patrimoniali, con evidente pre-giudizio per il principio di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica stabilito dalla Legge delega n. 308/04.

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Altro tema di particolare rilievo per i Comuni è quello dell'armonizzazione degli articoli del decreto in oggetto che riguardano la gestione dei rifiuti di imballaggio. Gli interventi correttivi dovrebbero concentrarsi sui seguenti aspetti:

- **obiettivi di recupero e di riciclaggio da porre in maniera uniforme sul territorio** (es. su scala regionale), anche in considerazione degli obiettivi di raccolta differenziata che le amministrazioni locali devono perseguire, e considerata la necessità di limitare l'avvio a smaltimento di tali rifiuti. Inoltre, nelle aree più svantaggiate la raccolta e il conseguente recupero/riciclo degli imballaggi permettono di creare le condizioni per la crescita di un'industria di settore a livello locale, limitando per altro la movimentazione dei rifiuti. Si rende inoltre necessario prevedere l'obbligo di ritiro da parte dei produttori e degli utilizzatori di imballaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata delle pubblica amministrazione, per garantirne il riciclo e recupero.
- **Eliminare la previsione della promozione da parte delle pubbliche amministrazioni di incoraggiare il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio**, dato che tale impostazione non è conforme alla gerarchia posta anche in sede comunitaria per l'impostazione delle attività di gestione dei rifiuti.
- **Prevedere da parte del CONAI il rimborso totale degli oneri complessivi per la raccolta differenziata degli imballaggi sostenuti dai Comuni**, dato che il ha come finalità garantire l'avvio a recupero e riciclo dei materiali e la raccolta è una parte del sistema di gestione dei rifiuti da imballaggio da avviare a recupero.
- **Esonerare il CONAI dalla definizione degli ambiti territoriali**, dato che non rientra fra i compiti del CONAI pianificare la raccolta e le altre attività di gestione dei rifiuti; compito spettante alle amministrazioni pubbliche centrali e locali.

- **Non coinvolgere direttamente le province e le autorità d'ambito nella stipula dell'Accordo quadro** poiché non è ancora operativo il sistema degli ATO e comunque i Comuni sono titolari del servizio e le province in ogni caso non hanno competenze in materia.

BONIFICHE

Per quanto concerne il settore delle bonifiche, l'ANCI sostiene, in accordo con la posizione espressa dalle Regioni, che debba essere **mantenuto l'Allegato 1 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06, relativo all'analisi di rischio, al fine di garantire**, nelle more di una pur necessaria revisione organica del testo di settore, l'applicazione **dell'intero regime normativo del D.Lgs. 152/06.**

Relativamente alle modifiche sulla fase transitoria l'ANCI **non condivide la proposta di revisione del decreto correttivo (comma 45 dell'art. 1) che comporterebbe, a distanza di più di un anno, effetti negativi sull'efficienza della P.A. in settore già di per sé problematico quale quello della bonifica dei siti inquinati.**

Inoltre si riportano di seguito le osservazioni sulla parte II e III relativa al VIA – VAS:

V.A.S.

- Non risultano chiari i criteri di assoggettabilità per un piano o un programma che rientri nelle definizioni di cui all'art. 7 commi 3 e 4, rendendo difficoltoso per il proponente valutare se debba essere avanzata richiesta di assoggettabilità a V.A.S.
- Se l'assoggettabilità a V.A.S. è stabilita dalla sottocommissione prima dell'approvazione non è chiara la tempistica in base alla quale nella fase preparatoria di un piano o programma deve essere predisposta la V.A.S. (quale deve essere il livello progettuale?)
- Considerato che la sottocommissione si articola di volta in volta in base alle professionalità necessarie alla specifica istruttoria, lo stesso dovrebbe avvenire anche per la Regione, che non dovrebbe indicare a priori un proprio esperto designato. Sarebbe opportuno che venga richiesto un proprio rappresentante anche ai Comuni coinvolti nell'istruttoria
- Il deposito della V.A.S. è previsto presso la Provincia e la Regione. È importante, come per la V.I.A., che il deposito avvenga anche presso i Comuni interessati
- A differenza della procedura di V.I.A. sembrerebbe che Provincia e Regione debbano inviare le proprie osservazioni nello stesso termine riservato al pubblico. 45 giorni potrebbero essere pochi nel caso di indizione di Conferenza dei Servizi interna.

V.I.A.

- Dovendo la procedura tenere conto del rapporto costi-benefici dal punto di vista ambientale, economico e sociale è indispensabile collegare la procedura alla valutazione economica del danno ambientale prodotto dall'intervento, determinando i criteri ed i parametri di calcolo
- Anticipando la procedura V.I.A. alla prima configurazione sottoponibile, deve essere chiara la procedura per la verifica delle successive fasi progettuali
- Il coordinamento delle procedure di V.I.A. e di I.P.P.C., in caso di richiesta di integrazione nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, lascia indeterminati sia i soggetti cui compete il coordinamento, sia le fasi temporali che in definitiva dovrebbero portare ad una semplificazione del procedimento
- Il deposito dei progetti deve sempre aver luogo anche presso i Comuni e gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette anche per la V.I.A. in sede statale
- Considerato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 della L. 349/86 sono divenuti inefficaci sia il DPCM 377/88 che il DPCM 27.12.88 è necessario e urgente riscrivere le norme regolamentari sulla base delle esperienze maturate in materia di procedure V.I.A..